



l'utilizzo, restando quindi esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile.-----

### **ART. 2 - IMPIANTI**

Ai sensi del D.M. 37/2008 il concessionario dichiara di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione attestante la situazione degli impianti che servono gli spazi di cui all'articolo 1.-----

Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso.-----

### **ART. 3 - DESTINAZIONE**

Gli spazi oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente allo svolgimento delle attività di produzione ed erogazione del servizio residenziale di abitare accompagnato a favore di adulti in situazione di vulnerabilità nel Territorio Val d'Adige oggetto della convenzione n. 33889 racc. di data 3 novembre 2024.-----

Gli spazi comuni non possono essere ingombrati per alcuna ragione e devono essere utilizzati in modo da non impedire agli altri utilizzatori di farne parimenti uso secondo il loro diritto.\_\_\_\_\_

### **ART. 4 - DURATA**

la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di recesso con formale comunicazione almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.-----

Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente

concessione si intende regolarizzata l'occupazione degli spazi di cui all'art. 1 del presente atto con decorrenza 1 gennaio 2024 fino alla data di sottoscrizione del presente atto.\_\_\_\_\_

La presente concessione è rinnovabile esclusivamente con atto espresso.\_\_\_\_\_

La presente concessione deve intendersi automaticamente decaduta o prorogata in caso, rispettivamente, di risoluzione o proroga della convenzione n. 33889 racc. di data 3 novembre 2024 per la realizzazione del servizio di abitare accompagnato per adulti nell'ambito del Territorio Val d'Adige.-----

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.-----

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali.-----

#### **ART. 5 – CANONE**

La presente concessione è a titolo gratuito.-----

#### **ART. 6 - ONERI ACCESSORI**

Tutte le spese di consumo relative alle forniture di gas, energia elettrica, acqua connesse all'utilizzo dell'unità immobiliare oggetto di concessione e che la normativa vigente pone in capo all'utilizzatore

sono a carico del concessionario.-----

Il concessionario si obbliga a intestare direttamente a proprio nome le utenze, impegnandosi a stipulare, a proprie cure e spese, i relativi contratti con le imprese erogatrici dei servizi, e a rimborsare al Comune tutte le spese dallo stesso sostenute e imputabili all'unità immobiliare oggetto di concessione.-----

Il mancato pagamento degli oneri accessori entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.-----

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Il concessionario è tenuto a tal fine a presentare al soggetto gestore del servizio la dichiarazione di occupazione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa in materia.-----

#### **ART. 7 – MANUTENZIONE**

Il mantenimento della pulizia e del decoro e la manutenzione ordinaria degli spazi oggetto del presente contratto, compresi gli spazi comuni ed eventuali pertinenze, sono a carico del concessionario.\_\_\_\_\_

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.\_\_\_\_\_

La manutenzione straordinaria migliorativa è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio tecnico competente.\_\_\_\_\_

Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al

concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

Restano a carico del concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo delle infrastrutture, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. \_\_\_\_\_

Rimangono inoltre a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. Spetta a tal fine al concessionario l'onere di inoltrare tempestiva comunicazione alla Struttura comunale competente di qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. \_\_\_\_\_

Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per interventi determinati da un improprio utilizzo del sistema di antintrusione con annesso allarme di imprese di vigilanza esterna. \_\_\_\_\_

#### **ART. 8 – INTERVENTI DI MODIFICA**

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica agli spazi oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto del Comune di Trento. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata rimessione nell'originario

stato degli stessi, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.\_\_\_\_\_

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.\_\_\_\_\_

### **ART. 9 – RESPONSABILITA'**

Il concessionario assume la custodia degli spazi oggetto del presente atto ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente il Comune.-----

Il concessionario riconosce peraltro che l'immobile risulta adatto all'uso a cui è destinato.-----

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto o colpa di terzi e di tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente negli spazi, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria nessuna esclusa.-----

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell'attività svolta e in particolare agli utenti, considerandosi quali terzi anche i dipendenti o collaboratori del concessionario che operano presso gli spazi di cui all'articolo 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente

presso tali spazi.-----

Il concessionario dà atto di avere stipulato le polizze assicurative a copertura del rischio locativo di cui agli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile nonché a copertura dei rischi da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso gli spazi oggetto della presente concessione, per danni subiti da terzi o arrecati a beni di terzi, manlevando espressamente il Comune da ogni responsabilità.---

#### **ART. 10 – CONDIZIONI D'USO**

Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice civile e impegnandosi al rispetto del regolamento condominiale, ove presente, e, più in generale, delle regole di buon vicinato.-----

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza, obbligandosi al rispetto della vigente normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.-----

E' espressamente vietato sovraccaricare il pavimento degli spazi oltre i limiti di legge, nonché depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica. -----

Il concessionario è comunque tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi a incaricati del Comune per accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari secondo competenza.-----

#### **ART. 11 - SUBCONCESSIONE**

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento a terzi degli spazi oggetto della presente concessione; sono fatti salvi eventuali usi temporanei e occasionali, ammessi solo previa autorizzazione del Comune, con atto del Dirigente del Servizio Servizi demografici e decentramento, che ne determina e specifica limiti e condizioni.-----

#### **ART. 12 – MODIFICAZIONI DELLA PARTE CONCESSIONARIA**

Novazioni e variazioni soggettive del concessionario sono disposte con provvedimento dirigenziale, senza modifica del presente atto.-----

#### **ART. 13 – DECADENZA PER INADEMPIMENTO**

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno.-----

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:-----

- accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;-----
- accertata inattività del concessionario e non utilizzazione degli spazi oggetto della presente concessione;-----
- violazione del divieto di distogliere gli spazi assegnati dalla

- destinazione convenuta nel presente contratto;-----
- violazione del divieto di subconcessione;-----
  - reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione comunale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità;
  - sopravvenuta inagibilità dell'immobile dichiarata dalle competenti Autorità, indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine.-----

In ogni caso la decadenza dalla concessione viene dichiarata dall'Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento notificato al soggetto concessionario.\_\_\_\_\_

#### **ART. 14 – RICONSEGNA**

Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi.-----

Gli spazi dovranno essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo normale deperimento d'uso e salvo che il Comune intenda ritenerli così come adattati a seguito dell'esecuzione dei lavori eventualmente assentiti, liberi e sgomberi da beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione di verbale di riconsegna.-----

In caso di inadempimento da parte del concessionario, il Comune provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese sostenute.-----

Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per

qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione  
senza titolo.-----

**ART. 15 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto  
applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.-----


**ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del  
concessionario.-----

*(omissis)*



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO




SERVIZIO CATASTO

Ufficio del catasto di TRENTO  
Identificativi dell'Unità Immobiliare:

Comune amministrativo di L378 - TRENTO


### PIANO INTERRATO

H= 2,30 m



### PIANO PRIMO

Hmed. = 2,80 m



Compilato da **GEOM. ISEPPi NICOLA**  
 iscritto all'albo **GEOMETRA DIPENDENTE PUBBLICO**  
 della Prov. di **N. 0**  
 Mod. Am (Fabbricati)

Rilievo in conformita' allo stato reale

Orientamento



Scala 1 : 200

Indicare le principali misure esterne

